

Irrilevanza della natura meramente amatoriale o commerciale di un allevamento ai fini dell'autorizzazione

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 2 agosto 2022, n. 10885 - Morabito, pres.; Gatto Costantino, est. - Bastianini (avv. Frascarelli) c. Comune di Scandriglia (n.c.).

Animali - Allevamento «amatoriale» - Esigenze comuni di tutela ambientale, igienica e di salubrità - Ordinanza sindacale di allontanamento di un allevamento di pappagalli per assenza di autorizzazione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento degli atti impugnati con i quali l'Autorità comunale gli ha ingiunto di allontanare dal centro abitato l'allevamento per le ragioni sinteticamente indicate in epigrafe.

Premette che, in data 18 settembre 2020, il personale della ASL di Rieti effettuava un sopralluogo presso una corte di proprietà dei Sigg.ri Proietti Fausto e Proietti Antonietta, in uso al deducente fin dall'anno 2018 in forza di contratto preliminare di compravendita, sita in Scandriglia (RI), Via Belvedere snc, e da questo controllo emergeva la presenza di n. 28 pappagalli, detenuti all'interno di voliere e gabbie, di cui, per la maggior parte, veniva fornita la documentazione di provenienza. Nella parte descrittiva della relazione di sopralluogo, redatta il successivo 7 ottobre 2020, viene riferito che *“Gli animali si presentavano in buone condizioni di salute e non presentavano sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo e sono regolarmente alimentati con mangime e acqua potabile”*. Il sig. Bastianini Giovanni non esibiva l'autorizzazione sanitaria per la detenzione dei pappagalli richiesta dal personale del servizio veterinario, trattandosi *“di animali che non richiedono l'autorizzazione di cui sopra”*, ma mostrava a detto personale il *“Registro di Detenzione”* n. 18911/2018/EB, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura come da verbale reso in data 1° ottobre 2018; il tutto come viene attestato nella relazione di sopralluogo prot. 63218 redatta il 7 ottobre 2020, dalla quale emerge la presenza di circa 12 gabbie in ferro *“per la detenzione di circa 28 pappagalli di proprietà del sig. Bastianini Giovanni”*.

Risulta dagli atti che la stessa ASL di Rieti, tramite la ridetta relazione, chiedeva alla Commissione Tecnica Regionale Animali Esotici di Roma, *“... se nella normativa regionale e/o nazionale, viene menzionato un tipo di allevamento amatoriale e se le violazioni al Regolamento Regionale 27 gennaio 1997 n. 1 di attuazione alla Legge Regionale 14 dicembre 1990 n. 89, possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 89/90”*.

A tali domande non seguiva alcuna risposta da parte della Commissione.

Senza approfondire l'eventualità che potesse essere previsto, a livello normativo, un allevamento “amatoriale”, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scandriglia, emetteva l'ordinanza impugnata, che il ricorrente chiede di annullare per eccesso di potere e violazione di legge.

Nella camera di consiglio del 20 luglio 2022 la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata.

A fondamento della propria azione di annullamento, il ricorrente sostiene la sussistenza di differenze di regime tra gli allevamenti di volatili, a seconda che essi siano condotti per motivi commerciali o per ragioni meramente amatoriali, queste ultime non oggetto di una specifica normativa.

Per come sono formulate le censure, che dipendono dalla tesi appena esposta, il ricorso può essere risolto nel merito, prescindendo dalle pur rilevanti questioni di rito, in quanto l'azione è infondata.

I) In rito, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità del ricorso per due ordini di ragioni.

Il primo è costituito dalla tardività dell'impugnazione del regolamento comunale che (non è depositato in giudizio, ma), nella parte censurata (che emerge dalle deduzioni della parte ricorrente e stando a queste ultime), appare immediatamente e direttamente ostativo alla permanenza di allevamenti di animali, a prescindere dalla natura, meramente amatoriale o commerciale, della relativa detenzione (e dunque avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di rito dalla sua approvazione, non rinvenendosi nel caso di specie, la necessità di un provvedimento applicativo); il secondo è dato dalla circostanza che il ricorrente afferma che la corte dove sono tenuti gli animali è di proprietà di terzi che avrebbero stipulato in suo favore un (mero) preliminare di vendita, con la conseguenza che quest'ultimo non dimostra di avere titolo attuale a disporre del predetto immobile e dunque di potersi come tale opporre all'ordine del Sindaco, indirizzato anche ai proprietari del bene che non hanno proposto opposizione.

II) In ogni caso, come accennato, può prescindersi dalla pronuncia in rito, perché il ricorso è infondato nel merito.

Invero, la L.R. Lazio n° 89/90 distingue tra autorizzazione alla detenzione (art. 4) ed autorizzazione all'allevamento per il commercio di animali esotici (art. 5), potendosi così ritenere, ad una prima lettura, che – essendo il “commercio” elemento caratterizzante quest'ultima fattispecie – possa distinguersi circa la natura delle rispettive forme e titoli di



“detenzione”; tuttavia, l’art. 4 cit. prevede in ogni caso di “detenzione” l’autorizzazione del Sindaco, con la conseguenza che anche l’allevamento non a fini di commercio (che presuppone comunque una “detenzione” di animali) risulta compreso nella nozione più ampia.

Ancora più esplicito, in tal senso, è il risultato dell’esame del Regolamento regionale Lazio del 1 gennaio 1997, nr. 1 che nel definire (art. 1) gli “animali esotici” quali “*i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se gli esemplari si sono riprodotti in stato di cattività nel territorio nazionale*”, ne distingue la “detenzione” (art. 2) e la “detenzione ai fini di commercio” (art. 3), assoggettando entrambe ad autorizzazione e prevedendo una istruttoria specifica da parte dell’ASL (art. 4) nonché prevedendo, ancora una volta, per entrambe, specifici requisiti strutturali (artt. 5 e 6).

Ne consegue che va escluso quanto sostiene il ricorrente, ovvero che la fattispecie di allevamento “amatoriale” (ossia la sussistenza di una molteplicità di volatili che richiede la realizzazione di spazi dedicati e implica un servizio di accudimento, alimentazione idonei ex artt. 5 e 6 del Regolamento regionale Lazio nr. 1/1997) rimanga non regolata e come tale non suscettibile di prescrizioni locali atte a disciplinarne l’allocazione entro o fuori determinate zone del territorio comunale. Invero, l’allevamento di animali, quali che siano le rispettive finalità, implica esigenze comuni di tutela ambientale, igienica e di salubrità che consentono all’Ente Locale di regolamentare i presupposti e le condizioni di collocazione.

Pertanto, laddove è lo stesso ricorrente ad evidenziare che il Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale di cui si discute, art. 74, punti 3 e 4, ha ad oggetto “*allevamenti non ammessi, entro il perimetro del centro abitato ..., e comunque, ad una distanza non inferiore a mt. 100 dalle abitazioni di terzi*” senza fornire elementi, né criteri per fare riferimento ad allevamenti diversi da quelli per il commercio, appare evidente che detto Regolamento si applica – legittimamente - a tutte le tipologie di allevamento in quanto tali (comuni essendo le ragioni di ordine igienico e di salubrità sottese alla disciplina).

Invano, dunque, il ricorrente allega il registro di detenzione (del Ministero dell’Ambiente) ed argomenta circa la non riconducibilità dei pappagalli al concetto di “allevamento” che il provvedimento impugnato acriticamente assumerebbe a fondamento della misura: si tratta di argomenti recessivi, in quanto risulta agli atti che, per la detenzione (ancorchè amatoriale) dei volatili è riscontrata una specifica organizzazione dei luoghi, ovvero voliere ed altre attrezzature, nonché le indispensabili attività collaterali di alimentazione e sorveglianza degli animali che ostano a ritenere che la detenzione dei volatili in questione possa avere una connotazione domestica o comunque diversa dalla nozione di “allevamento” come sopra fondata sul Regolamento regionale 1/1997.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso, ma anche – conseguentemente – del secondo e del terzo, con i quali il ricorrente lamenta l’erronea valutazione dei presupposti ed il difetto di motivazione assumendo che il verbale di sopralluogo non avrebbe fatto riferimento ad un “allevamento”, quando invece veniva identificata la presenza – come accennato – di voliere ed altri elementi di fatto che tale nozione invece identificavano senza incertezza; generico è, infine, il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il regolamento locale, approvato nel 2020, sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede disciplina transitoria per gli allevamenti già in essere a quella data, posto che il motivo viene articolato sotto profili di merito amministrativo (e, comunque, come già rilevato in apertura, sul punto il gravame è tardivo).

Per queste ragioni, il gravame va respinto; non essendosi costituito il Comune, non v’è luogo a regolare le spese di lite.

(*Omissis*)